



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI TORINO - SEZIONE II CIVILE

RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI:

Dott. Emanuela GERMANO CORTESE

PRESIDENTE

Dott. Maurizio ALZETTA

CONSIGLIERE

Dott. Maria Cristina FAEDDA

GIUDICE AUSILIARIO REL.

Oggetto:
Protezione
internazionale

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile promossa in sede di appello da

, nato a – Distretto di Central Baddibu (Gambia) il

.....
rappresentato e difeso dall'avv. Ornella Fiore del Foro di
Torino in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione in appello, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Torino Largo Cibrario 10

- PARTE APPELLANTE -

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e domiciliato *ex lege*
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino

- PARTE APPELLATA -

e nel contraddittorio con la **Procura Generale della Repubblica**, in persona del Procuratore Generale,
che ha dichiarato, in data 25.1.2017, di non voler intervenire nella causa.

Udienza Collegiale di p.c. del 30.5.2017.



Conclusioni delle parti

Per Parte Appellante:

“ Ogni contraria istanza disattesa e reietta, voglia l’Ill.ma Corte d’Appello, in riforma dell’ordinanza impugnata: in via principale accertare e dichiarare il diritto dell’appellante al riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi degli artt. 2, lett.g) e 17, D.Lgs. 251/2007; oppure, se non si dovesse accogliere la domanda di protezione internazionale, accertare e dichiarare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario, per l’eventuale rilascio del permesso di soggiorno al sig. ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs 286/1998.

Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa.”.

Per il Ministero dell’Interno appellato :

“In via preliminare dichiarare inammissibile l’istanza di sospensione ed, in ogni caso, respingerla per insussistenza dei presupposti. Nel merito, respingere l’appello perché infondato. Revocarsi il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ove emesso. Con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Il provvedimento amministrativo

Con decreto in data 26.2.2016 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino, ha respinto la richiesta di protezione internazionale ai sensi degli art. 1 lett. A punto 2 della Convenzione di Ginevra 28/7/1951 e 14 del D.Lgvo 251/2007, rigettando anche la residuale richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 5 – 6° comma – del D.Lgvo 286/1998, tutte oggetto di domanda da parte del signor

Il richiedente, cittadino gambiano, aveva dichiarato di essere nato a Sare Samba vicino al confine con il Senegal, distretto di Central Baddibu, di essere di etnia fullah e di religione musulmana, di esser sempre vissuto nel villaggio di nascita con la sua famiglia di origine composta oltre che dai genitori, da una sorella minore; di non aver frequentato la scuola e di aver appreso i rudimenti del mestiere di elettricista (che esercitava senza continuità) collaborando, però con il padre, contadino, nella conduzione delle terre di proprietà. Ha anche narrato che il padre è deceduto nel corso dell’anno 2012 e da allora egli si era dovuto dedicare, per il sostentamento della sua famiglia, alla coltivazione della terra.

A domanda sui motivi della fuga e del tempo in cui era avvenuta, il signor Bah ha risposto che, a seguito di un incendio causato dall’imprevisto riattizzarsi del fuoco che lui stesso aveva acceso (il 1° novembre 2013) per bruciare le stoppie del suo terreno, i vicini, con i quali non correavano buoni rapporti, avevano subito dei gravi danni così che, al loro presentarsi armati di fucili e machete, il signor scappava a piedi raggiungendo e passando il confine con il Senegal, proseguendo quindi il suo viaggio migratorio attraverso il Mali (dove sosta 2 mesi), il Niger (dove rimane 4 mesi) ed infine la Libia (dapprima la città di Bahe, quindi Gatron ed infine Tripoli). Da tale ultimo Paese, a seguito



PDF Eraser Free

dell'aggressione e dell'uccisione del suo datore di lavoro nel corso del 2015, narra di essere partito per approdare in Italia, costa siculo, il 15.2.2015.

Teme in caso di rientro di poter essere incarcerato *"... con inevitabili gravi ripercussioni sulla sua incolumità personale ..."* anche in considerazione delle pessime condizioni delle carceri gambiane, note per essere sovraffollate e carenti di igiene e cibo.

La Commissione territoriale, rigettando la richiesta di protezione, motivava la sua decisione negativa evidenziando, fondamentalmente la inverosimiglianza del racconto e la conseguente non credibilità del richiedente. Non rilevando quindi, motivi ostativi al rientro in patria, ha rigettato anche la residuale domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

L'impugnazione proposta e l'ordinanza del Tribunale

Con ricorso depositato tempestivamente il signor ha impugnato il provvedimento amministrativo che aveva rigettato la sua domanda di protezione internazionale ed ha chiesto al Tribunale di Torino, il riconoscimento della protezione sussidiaria o, in subordine, il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ha esposto in fatto la sua vicenda, deducendo che la lacunosità del racconto era imputabile al suo essere analfabeta e perciò privo di strumenti culturali idonei a dare conto di vicende quali quelle a lui occorse, lamentava che la Commissione, come invece era suo onere, non aveva richiesto specifici approfondimenti e dettagliava ampiamente la problematica relativa alle condizioni socio-politiche del Gambia, Paese governato da decenni da un dittatore noto alla comunità internazionale per le sue efferatezze nei confronti di oppositori e semplici cittadini. Richiamava pronunce di merito che confermavano quanto allegato.

Specificava di essere persona che aveva intrapreso un serio percorso di integrazione che poteva considerarsi compiuto e che, ciò, rappresentava il presupposto per il riconoscimento, in subordine, della protezione umanitaria.

Il Tribunale di Torino, con l'ordinanza oggetto di gravame, dopo aver proceduto a nuova audizione del richiedente, condiviso il giudizio di non credibilità già espresso dalla Commissione, riteneva che la motivazione addotta (precisamente la inesistente scolarizzazione del ricorrente) quale causa della lacunosità del suo racconto, fosse irrilevante, confermando invece come *"... la narrazione corrisponda ad un racconto del tutto stereotipato e tuttavia vago ed impreciso..."*.

Ritenuto assorbente rispetto ad ogni successiva valutazione detto giudizio, il Tribunale ha comunque chiarito che il ricorrente non ha neppure allegato di esser stato sottoposto a procedimento penale ragione per la quale *"... non risulta altresì in alcun modo esposto al rischio di subire forme di tortura o detenzione connesse a trattamenti inumani ..."* come pure ha escluso che il Gambia sia Paese nel quale sussista *"... una situazione di violenza indiscriminata (con ciò intendendosi una situazione generalizzata di pericolo per l'incolumità pubblica)..."* allegando, al contrario, che *"... è Stato in evoluzione economica, tanto che il governo per arginare l'emorragia migratoria, ha lanciato un*



PDF Eraser Free

programma di sviluppo agricolo con la ONG britannica Concern Universal, il cui obiettivo è modernizzare l'agricoltura rendendola più produttiva ed assicurare la sicurezza alimentare ...".

Quanto alla domanda di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, il primo giudice ha escluso che *"... una integrazione sociale, anche qualora documentata, non può ritenersi di per sé, ragione sufficientemente idonea al riconoscimento della c.d. protezione umanitaria: invero, tale dato potrebbe assumere rilevanza a fronte di una acclarata situazione di vulnerabilità del soggetto..."*.

I motivi di appello

Con atto di citazione tempestivamente notificato, il richiedente censura l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui rigetta le doglianze circa il giudizio di non credibilità del suo racconto, richiama ampiamente la condizione del Gambia, che conferma essere Paese tuttora caratterizzato da grave instabilità con una condizione carceraria tragica ed estremamente rischiosa per l'incolumità dei detenuti. Richiama, per confermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria, sia l'avvenuta integrazione del signor [redacted] sia la sua (nuova) condizione sanitaria di persona affetta da *"patologia necessitante regolari controlli e terapia farmacologica"* che non potrebbe curarsi adeguatamente se rimpatriato, a causa della scarsa qualità del sistema sanitario gambiano unita alla carenza di strutture e personale sanitario.

Insiste per l'accoglimento della sua domanda di protezione.

Costituendosi in giudizio il Ministero dell'Interno, nell'eccepire preliminarmente l'inammissibilità della richiesta di sospensione dell'ordinanza impugnata (istanza rinunciata da parte appellante all'udienza di precisazione conclusioni), ritiene che la vicenda personale del signor Ibrahim Bah sia estranea alle fattispecie legali previste per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Neppure ricorrenti, ad avviso del Ministero, sono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dovendosi ritenere che l'interpretazione fornita dall'appellante della disciplina in materia, *"... rappresenterebbe, oltre che una inammissibile elusione dei limiti legislativi della disciplina in parola, anche la ingiustificata legittimazione per migrazioni economiche ... riservato a valutazioni di politica legislativa, sottratte alla sfera giurisdizionale..."*.

Conclude infine la parte pubblica chiedendo la revoca del gratuito patrocinio al quale è stato provvisoriamente ammesso l'appellante, in forza della disposizione contenuta nell'art. 120 DPR 115/2002.

Motivi della decisione

Il signor [redacted], con l'impugnazione proposta, domanda che il giudice dell'appello provveda ad una nuova valutazione della sua storia migratoria e censura l'ordinanza del Tribunale per avere il primo giudice espresso un giudizio di "non credibilità" della vicenda personale narrata, omettendo però quelle attività istruttorie ad esso giudicante demandate, per l'acquisizione di dettagli ed elementi specifici dei quali ritiene necessario l'approfondimento.



PDF Eraser Free

Osserva la Corte che il Tribunale ha correttamente fatto uso dei suoi poteri istruttori posto che ha disposto la nuova audizione del richiedente e ne ha raccolto, direttamente, la deposizione sui fatti rappresentanti la sua vicenda personale di migrazione. Da essa ha tratto motivato convincimento che il racconto del signor [redacted] è stereotipato, vago ed impreciso, oltre che privo di logica ed inverosimile, alla luce di considerazioni che non possono essere ricondotte alla “... *mera scarsa scolarità del ricorrente...*”.

Ritiene la Corte che, sul punto, l'appellante nulla abbia concretamente dedotto o allegato cosicché il giudizio originariamente espresso dalla Commissione territoriale e confermato dal Tribunale di non credibilità, deve essere condiviso.

Non coglie nel segno neppure l'ulteriore doglianza di parte appellante laddove argomenta sulla situazione interna del Gambia, per ritenere, con riferimenti a fonti internazionali, che sussistano comunque i presupposti di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D.Lgs 251/2007.

Osserva infatti la Corte come, ad oggi, la condizione del Paese, all'esito delle elezioni presidenziali dello scorso mese di dicembre 2016, accettate anche dall'ex dittatore, si caratterizza per l'avvio di un nuovo corso più democratico e programmaticamente volto ad affrontare le criticità economiche e sociali del Paese. Circostanza confermata anche dal libero svolgimento delle elezioni politiche lo scorso 6.4.2017, all'esito delle quali si è insediato il nuovo Parlamento (cfr. <https://www.afrika-news.com/gambia-turning-page-another-political-chapter/> ed anche <https://www.internazionale.it/notizie/2017/04/06/gambia-elezioni-democrazia>).

Ritiene conclusivamente la Corte che il Gambia non è attualmente un Paese privo del controllo statale né un Paese instabile per la presenza di un conflitto armato interno (e men che meno internazionale), con la conseguenza che non si individuano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria né per il rischio ipotizzato dal signor Ibrahim Bah, né per le condizioni politico- sociali attuali del suo Paese.

Tutto ciò porta ad escludere che il richiedente, ove rimpatriato, sia esposto al rischio che egli prospetta.

Va infine esaminata la domanda, subordinata, di riconoscimento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, formulata da signor [redacted].

Fonte normativa della c.d. “protezione umanitaria” è l'art. 5, 6° comma, del D.Lgs 286/1998, il quale, codificando la ricorrenza di “*seri motivi , in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*” ha indicato un riferimento non specifico la cui



PDF Eraser Free

interpretazione consente, in linea con l'insegnamento della Suprema Corte, di ritenere che debba essere accertata da parte del Giudice di merito (ed anche della Commissione Territoriale) “... *l'esistenza di situazioni vulnerabili non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o infine perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria(problemi sanitari, madri di minori ecc.) ...*” (così Cassazione ord. 7.7.2014 n. 15466).

L'art 19 del D.Lgs 286/1998, individuando alcuni seri motivi di carattere umanitario la cui sussistenza presuppone il divieto di espulsione o respingimento del richiedente, fornisce una indicazione non tassativa di casi qualificabili in termini di “vulnerabilità”, ai fini della valutazione delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Tuttavia, la delimitazione dei confini dei “motivi umanitari” posti a base della misura di tutela di cui si discute, deve tener conto, evidentemente, di tutti i Principi Fondamentali contenuti nella nostra Carta Costituzionale, della previsione dell'art. 3 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata ai sensi della L. 4.8.1955 n. 8489, nonché dell'art. 21 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, parte integrante del Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo con la L. 2.8.2008 n. 130. Il riconoscimento della protezione umanitaria dunque, ben potendo essere giustificato in base a motivi diversi e meno gravi di quelli che giustificano l'accesso alla protezione internazionale, deve comunque fondarsi sull'accertamento e la valutazione di situazioni personali dalle quali emergano inequivocabilmente una serie di controindicazioni al rimpatrio.

Tali possono considerarsi il rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni politiche, tendenze sessuali, condizioni personali o sociali); la possibilità di essere oggetto di trattamenti inumani o degradanti; situazioni di particolare fragilità (gravidanza o puerperio, minori non accompagnati, convivenza con parenti entro il secondo grado o con il coniuge italiano); condizioni ritenute meritevoli di specifica tutela per le quali il respingimento o l'esecuzione dell'espulsione possono essere effettuate solo con modalità compatibili con le singole situazioni personali (disabilità, anzianità, appartenenza a famiglie monoparentali con figli minori in Italia, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali) ed anche, ma non solo né esclusivamente, il grado di radicamento e di inserimento sociale del richiedente.



PDF Eraser Free

Tutto ciò non senza evidenziare che la “protezione umanitaria”, più delle forme di tutela rientranti nella “protezione internazionale”, è correlata alla ricorrenza attuale di motivazioni a carattere transitorio che giustificano l’allontanamento dal Paese di provenienza.

Osserva la Corte che dalle allegazioni di parte appellante è delineata una condizione di persona che necessita di cure specifiche per una patologia la cui sussistenza è obiettivamente documentata da certificazioni di strutture sanitarie pubbliche italiane (certificazione della ASL TO4 in data 15.11.2016, nonché Relazione di dimissione in data 22.2.2017 dell’Ospedale Niguarda di Milano) ; patologia la cui favorevole risoluzione presuppone costanti e prolungate cure farmacologiche che, in caso di rimpatrio, non potrebbero essere assicurate stante la riscontrata carenza di strutture sanitarie adeguate ad affrontare le complessive problematiche sanitarie del Paese, impegnato a contrastare una complessiva e rilevante incidenza di malattie infettive (si veda: <http://eastwest.eu/it/opinioni/sub-saharan-monitor/il-presidente-del-gambia-manda-all-inferno-amnesty-e-banki-moon>).

Il diritto alla salute del signor _____ ne verrebbe compromesso e ciò rappresenta, all’attualità, quella condizione personale di vulnerabilità che deve essere tutelata.

Deve inoltre essere adeguatamente e, nel caso in esame, anche positivamente valutato, il fatto che il richiedente ha documentato il suo proficuo inserimento nel contesto socio-culturale che lo ha accolto. E’ in atti prova documentale della frequentazione ai corsi di alfabetizzazione fin dall’anno 2015/2016, con prosecuzione anche per il successivo anno 2016/2017 (dichiarazione della Cooperativa Pollicino in data 7.11.2016), dell’impiego in attività di volontariato e della partecipazione ad attività didattiche specifiche.

Le circostanze dedotte e documentate, del suo impegno ad intraprendere e proseguire un serio percorso di integrazione, con la frequentazione oltre che dei corsi di lingua italiana anche con la partecipazione alle attività sociali della comunità che lo accoglie, sono circostanze tutte che concorrono ad integrare i motivi umanitari ai fini del riconoscimento della protezione ex D.lgs 286/1998.

L’appello proposto dal signor _____, per le ragioni indicate, deve quindi essere parzialmente accolto e l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 26.11.2016 deve essere riformata nella parte in cui non ha riconosciuto l’esistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.



PDF Eraser Free

Le spese di lite

Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di secondo grado, attesa la natura della causa, l'accoglimento della sola domanda formulata in subordine ed il rigetto della domanda principale di riconoscimento della protezione internazionale.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, sezione II civile, definitivamente pronunciando;

Visto l'art. 702 quater c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa,

in parziale accoglimento dell'appello interposto avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Torino in data 26.11.2016 ed in sua parziale riforma

ANNULLA

l'ordinanza impugnata emessa dal Tribunale di Torino in data 26.11.2016 nella parte in cui ha rigettato la domanda di _____ di riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria, confermandola nel resto,

RICONOSCE

a _____ il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ragioni di protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6, del D.Lgs 286/1998.

Compensa integralmente fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio del 18.7.2017.

Il Giudice Ausiliario estensore
Maria Cristina Faedda

Il Presidente
Emanuela Germano Cortese

